

Il Sole 24 ORE

omnitel

Quotidiano Politico Economico Finanziario

0000

Anno 134° Numero 240
www.ilsole24ore.it

IL SOLE-24 ORE — Mercoledì 2 Settembre 1998 - N. 240 — PAGINA 21

Norme e tributi

Dai giudici comunitari nuove speranze per i rimborsi dell'imposta Patrimoniale, ago della bilancia il divieto della doppia tassazione

L'orientamento della giurisprudenza dei giudici comunitari sembra essere dalla parte dei contribuenti italiani che, in adempimento di quanto disposto dal Dl 394/92 (convertito con modificazioni nella legge 461/92) hanno corrisposto all'amministrazione finanziaria l'indebita imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Con la sentenza resa il 5 marzo 1998 nel procedimento C-347/96, la sesta sezione della Corte ha, infatti, ribadito il principio secondo cui l'articolo 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/Cee, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nella versione modificata con la direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/Cee, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla riscossione di un qualsiasi tributo sui conferimenti di una società di capitali qualora, all'atto della costituzione di tale società, sia già stata riscossa sull'intero valore nominale del capitale sociale un'imposta pari all'1 per cento.

L'assunto ora riportato, sebbene già noto alla giurisprudenza comunitaria, è la conseguenza di uno sviluppo argomentativo particolarmente favorevole alle ragioni delle società di capitali italiane che per lungo tempo hanno "subito" l'illegittima imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Presupposto ineludibile per l'applicazione della legge al caso concreto è l'interpretazione attraverso la quale si rileva e si pone in evidenza il contenuto della disposizione legislativa e, per conseguenza, il suo ambito applicativo.

In altri termini, per risalire al pensiero della legge occorre mettere in moto un procedimento tecnico che verifichi il significato letterale della norma giuridica (interpretazione grammaticale) attraverso la valutazione di una serie di elementi (interpretazione logica).

Questa analisi del testo normativo non può prescindere dall'esame integrale del sistema.

Sulla tassa società verdetto vicino

ROMA — Cresce l'attesa per il deposito della sentenza della Corte di giustizia europea, chiamata a portare una parola di chiarezza (forse definitiva) sul problema del termine di decadenza per l'istanza di rimborso della tassa società versata indebitamente. E mentre gli occhi sono rivolti ai giudici di Lussemburgo, la Corte di cassazione consolida una giurisprudenza favorevole al termine triennale e che esclude la possibilità di riportare la questione davanti ai giudici comunitari. Le sentenze in questo senso si stanno, infatti, susseguendo con motivazioni che sono in larga parte simili, oltre che nelle argomentazioni anche nella stesura.

In realtà, sul fronte europeo, la Corte Ue lascia aperto solo qualche spiraglio; le conclusioni dell'avvocato generale — di solito non disattese dai giudici, si veda «Il Sole-24 Ore» del 27 marzo — sono contrarie alle ragioni dei contribuenti. Secondo l'avvocato generale è ammissibile l'applicazione per l'istanza di rimborso del termine triennale di decaden-

za, previsto per le richieste di restituzione di imposte non pagate e ritenuto applicabile dalla Cassazione a sezioni unite in alternativa al termine civilistico decennale cui, in molti casi, hanno fatto riferimento le corti italiane di merito. Termine, inoltre, che è legittimo far decorrere dal pagamento dell'imposta non dovuta.

Sul fronte parlamentare, infine, proprio a luglio è stato stralciato dal testo del progetto di legge fiscale omnibus, in discussione davanti alla Commissione Finanze della Camera, la norma che avrebbe dovuto disciplinare la situazione di chi aveva presentato domanda di rimborso per la tassa società.

Ragioni di copertura hanno, infatti, impedito di portare al traguardo l'ipotesi di intervento. Di volta in volta si era parlato di un rimborso attraverso crediti d'imposta, con l'assegnazione di titoli di Stato o, infine, basato sulla possibilità di scegliere fra restituzione al 100% in titoli o, in percentuale minore, in contanti.

Le tecniche imposte all'interprete del diritto comunitario dalla necessaria frammentarietà dei principi rinvenibili nelle sentenze della Corte di giustizia sono assai simili a quelle cui dovettero fare ricorso nell'antichità gli studiosi del "corpus iuris" i cui frammenti per l'appunto sono costituiti, nella gran parte, dalla risoluzione di casi specifici.

Anche nelle sentenze del giudice comunitario il principio di diritto che giustifica la decisione trova nel sillogismo la sua premessa maggiore e, questa, è costituita, di regola, da principi larghi e comprensivi che possono determinare contrasto con altri principi, pure assai larghi e comprensivi che giustificano la decisione di altri casi.

Per conseguenza, gli stessi principi, se avulsi dal contesto, possono essere intesi come contraddittori.

In ipotesi come quella oggetto d'attenzione, ancora oggi l'interprete è chiamato, con intelligenza, a restringere l'ambito di applicazione di ciascun principio per renderne possibile la coesistenza.

Per rendere giustizia alle so-

cietà che hanno chiesto il rimborso dell'imposta patrimoniale, si dovrà dunque fare memoria della sentenza in commento. A ben vedere, infatti, il caso sottoposto al giudizio della Corte presenta evidenti analogie con l'ipotesi italiana.

Le questioni sollevate con l'ordinanza dei giudici spagnoli trovano origine in una controversia tra la Solred S.A. e l'Administración general del Estado (l'amministrazione finanziaria) in merito al pagamento di un'imposta sull'atto notarile che attesta il conferimento differito di una parte del capitale sociale, già interamente sottoscritto al momento della costituzione della società.

La Corte ha ritenuto che la limitazione di cui all'articolo 10 della direttiva 69/335 opera ugualmente nonostante che la seconda imposta non ricada specificatamente sul conferimento di capitale ma sul documento mediante il quale esso si formalizza qualora, come nel caso dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, l'aliquota si applichi precisamente sull'importo del conferimento che risulta dal documento.

Per i giudici di Lussemburgo, dunque, i divieti posti dalla direttiva 69/335/Cee se per un verso garantiscono agli Stati membri di riscuotere l'imposta sui conferimenti man mano che il capitale viene effettivamente versato, per un altro, rendono inefficaci le ulteriori tassazioni in capo a una società di capitali che sia già stata assoggettata all'imposta sui conferimenti e, ciò, anche se, come nel caso spagnolo, la tassazione colpisce un documento che attesta il versamento di una parte del capitale sociale.

Se, dunque, per dichiarare l'illegittimità di un'imposta è sufficiente che questa abbia una relazione, anche meramente formale, con l'oggetto della previsione comunitaria, è prevedibile che le conclusioni dell'Avvocato generale depositate nella causa C-4/97, che hanno oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 69/335/Cee in relazione all'imposta sul patrimonio netto delle imprese, è come noto di segno negativo per le società italiane, conosceranno la clamorosa e auspicata smentita della Corte.

Giancarlo Cipolla